



*Ministero*  
*dell'Economia e delle Finanze*  
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO  
ISPETTORATO GENERALE DI FINANZA  
UFFICIO V

**C.N.D.C.E.C.**  
REGISTRO UFFICIALE  
0008648 - 08/06/2015  
**INGRESSO**  
Allegati : 0

Al Consiglio nazionale dei dottori  
commercialisti e degli esperti  
contabili  
Piazza della Repubblica, n. 59  
00185 ROMA

**OGGETTO:** Registro dei revisori legali. Sezioni per i revisori attivi e per i revisori inattivi.

Si fa riferimento alla nota di codesto Consiglio nazionale n. 7155 del 30 aprile 2015, nella quale, rispondendo alla nota di questo Dipartimento n. 19000 del 13 marzo 2015, si ribadisce, tra l'altro, la necessità di enucleare un principio generale per interpretare quelle disposizioni concernenti l'assegnazione, agli iscritti al registro di cui agli articoli 6 e seguenti del decreto legislativo n. 39 del 2010, di perizie, attestazioni e altri compiti di controllo o valutazione diversi dalla revisione legale. L'esigenza sorge relativamente alla distinzione del registro, operata dal successivo articolo 8, comma 2, nelle due sezioni degli attivi e degli inattivi. Infatti, le disposizioni della tipologia sopra richiamata, nell'individuare tra gli iscritti al registro i soggetti cui conferire compiti di controllo o di valutazione, omettono, quasi senza eccezione, di precisare se sia richiesta la collocazione nella sezione degli attivi ovvero sia sufficiente appartenere alla sezione inattivi, soggetta a un regime di minor rigore.

In merito agli incarichi diversi dalla revisione legale, codesto Consiglio nazionale osserva, altresì, che i richiami normativi al revisore iscritto nel registro della revisione legale debbano intendersi riferiti alla totalità degli iscritti nel registro, a prescindere dallo *status* di revisore attivo o inattivo.

In effetti, è indubbio che nessuna disposizione vigente, comprese le previsioni di cui al decreto legislativo n. 39 del 2010, richiede al revisore, al di fuori dei casi di

incarichi di revisione legale, l'iscrizione alla sezione degli attivi. L'assenza nell'ordinamento di qualsiasi limite all'attività degli inattivi e di riserve a favore degli attivi costituisce, pertanto, dato di fatto del quale tenere conto. Inoltre, l'introduzione di limiti alle facoltà dei revisori inattivi o di riserve a favore di quelli attivi, in assenza di precise previsioni legislative, rischierebbe di assumere contorni illegittimi, poiché alla qualificazione risultante dall'iscrizione al registro la legge o i regolamenti connettono precisi effetti abilitativi per lo svolgimento delle attività in parola. Da questo punto di vista, è senz'altro possibile affermare un principio generale secondo il quale l'Amministrazione non può limitare autoritativamente la sfera soggettiva senza una corrispondente previsione di legge. Ai sensi delle disposizioni vigenti, al revisore inattivo possono quindi essere conferiti gli incarichi e i compiti diversi dalla revisione legale.


L'esame del quadro normativo, tuttavia, non può prescindere dagli aspetti peculiari che caratterizzano concretamente sia il registro della revisione legale che le modalità di regolamentazione delle attività di controllo. Sotto il primo profilo, è noto che il registro in parola sia diffusamente popolato, per ragioni storiche, da soggetti talvolta privi di adeguati requisiti di studio e professionalità. Sotto il secondo profilo, il proliferare delle disposizioni che interessano i revisori legali appare caratterizzato da elementi di disorganicità. Di conseguenza, l'esigenza di arginare l'affidamento di compiti complessi a una quota degli iscritti al registro – quelli che non sono in possesso di professionalità sufficiente – sembra fondata a fronte delle potenziali conseguenze delle attività dei revisori verso i terzi, che si riflettono anche nella possibile insorgenza di forme di responsabilità extracontrattuale. Senza soffermarsi sulle complesse funzioni dei sindaci presso le società di capitali, basta pensare alle attestazioni finalizzate al riconoscimento di agevolazioni fiscali.

Si ritiene pertanto opportuno che gli enti o gli organi che conferiscono incarichi non manchino di esercitare tutta la prudenza necessaria nell'individuazione dei revisori cui conferire incarichi, in rapporto alla natura e complessità degli incarichi stessi. Nel rispetto della libera determinazione degli enti privati, può essere utile suggerire il ricorso, a mero titolo esemplificativo, a selezioni comparative o a idonee forme di pubblicità.

In conclusione, si deve confermare che l'attività del revisore inattivo non può essere limitata se non per disposizione di legge, raccomandando, tuttavia, di assicurare che l'individuazione dei soggetti iscritti al registro per il conferimento di incarichi sia sempre

subordinata all'attenta valutazione dell'idoneità a svolgerlo, che l'iscrizione al registro, di per sé, non sempre consente di presupporre.

Il Ragioniere Generale dello Stato

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'A. Romano', written over the printed text 'Il Ragioniere Generale dello Stato'.